Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 19 marzo 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Felice a Cancello.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di S. Felice a Cancello (Caserta), al quale la legge assegna trenta membri, si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da quattro assessori e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Infatti, le sedute dei giorni 19 e 26 novembre e 3 dicembre 1983, risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e degli assessori dimissionari.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 1801/13.1 del 21 dicembre 1983, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione dei normali organi di amministrazione dell'ente, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 29 dicembre 1983 e 5 gennaio 1984, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di S. Felice a Cancello, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Felice a Cancello (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Madonna.

Roma, addì 2 marzo 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di S. Felice a Cancello (Caserta) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e di quattro assessori negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costiuisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Felice a Cancello (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Madonna Vincenzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1984

PERTINI

SCALFARO

(1420)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 30 dicembre 1983.

Fissazione del termine per la presentazione delle domande per il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: « Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica »;

Veduto, in particolare, l'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, in virtù del quale gli aventi titolo a partecipare al giudizio idoneativo per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, che non hanno superato o che non intendano sottoporsi al giudizio di idoneità, possono chiedere di passare ad altre amministrazioni pubbliche, eccetto gli enti pubblici di ricerca;

Veduto il secondo comma del citato art. 120 che demanda al Ministero della pubblica istruzione l'avvio della procedura per tale passaggio;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione delle domande - Termini

Ai fini del passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, eccetto gli enti pubblici di ricerca, i candidati che non abbiano superato o che non intendano sottoporsi al giudizio di idoneità di cui agli articoli 50 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, debbono presentare apposita domanda nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Modalità

Le domande di passaggio, redatte in carta legale da L. 3.000, devono essere inoltrate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione V - Viale Trastevere n. 76 - 00152 Roma.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabiltà:

1) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno aggiungere il cognome del marito);

2) il luogo e la data di nascita;

3) la residenza;

4) la cittadinanza;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) il titolo in virtù del quale avrebbero potuto partecipare al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a restare, in caso di inquadramento, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Dovranno, inoltre, essere indicati:

a) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente bando;

b) le amministrazioni statali pubbliche (con un massimo di tre preferenze) presso le quali si chiede il passaggio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza o da un funzionario delegato dal sindaco o da un funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Documentazione

A pena di esclusione, alla domanda deve essere allegato un attestato del rettore che comprovi l'attività svolta, la preparazione professionale acquisita nell'Università, l'anzianità di servizio nella qualifica che ha dato titolo a partecipare al giudizio di idoneità a professore associato o a ricercatore universitario, qualifica che va espressamente indicata.

Nel caso di pluralità di titoli, dovrà risultare anche l'anzianità maturata in ciascuno di essi.

Coloro i quali chiedono il passaggio nelle scuole, se ne sono in possesso, debbono presentare il certificato attestante la conseguita abilitazione all'insegnamnto.

Art. 4.

Giudizio di coerenza e passaggio ad altra amministrazione

Con successivo provvedimento, da emanare di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate, saranno determinati i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione per un numero di posti, eventualmente anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche, pari a quelle degli aspiranti.

Il passaggio avverrà previo giudizio positivo di apposita commissione costituita presso l'amministrazione interessata e formata da quattro membri appartenenti alla amministrazione e da un professore universitario ordinario che la presiede. Detta commissione sulla base dell'attestato del rettore accerterà la coerenza dell'attività svolta e della preparazione acquisita dal candidato con il lavoro da svolgere e i rapporti di equipollenza con il posto cui si riferisce il passaggio nell'amministrazione prescelta. L'anzianità di servizio nell'Università determinerà anche l'ordine per l'inquadramento nel ruolo.

Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento esime, ai fini del passaggio nelle scuole, dal giudizio di coerenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1983

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1984
Registro n. 10 *Istruzione, foglio n.* 378

(1421)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 580/84 della commissione, del 6 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 581/84 della commissione, del 6 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 582/84 della commissione, del 6 marzo 1984, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 583/84 della commissione, del 6 marzo 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 584/84 della commissione, del 6 marzo 1984, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 585/84 della commissione, del 6 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1984, a taluni prodotti industriali originari di Paesi in via di sviluppo, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 362 del 24 dicembre 1983.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1984, ai prodotti tessili originari di Paesi in via di sviluppo, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 362 del 24 dicembre 1983.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3571/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1984, a taluni prodotti agricoli originari di Paesi in via di sviluppo, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 362 del 24 dicembre 1983.

Pubblicati nel n. L 65 *del* 7 *marzo* 1984.

(61/C)

Regolamento (CEE) n. 586/84 della commissione, del 7 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 587/84 della commissione, del 7 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 588/84 della commissione, del 7 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 589/84 della commissione, del 7 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 590/84 della commissione, del 6 marzo 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 591/84 della commissione, del 7 marzo 1984, che istituisce una tassa di compensazione e che sospende l'applicazione del dazio doganale preferenziale all'importazione di mele originarie della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 592/84 della commissione, del 7 marzo 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 593/84 della commissione, del 7 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 594/84 della commissione, del 7 marzo 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 595/84 della commissione, del 7 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 596/84 della commissione, del 7 marzo 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 597/84 della commissione, del 7 marzo 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la venticinquesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Pubblicati nel n. L 66 *dell'*8 *marzo* 1984.

(62/C)

Regolamento (CEE) n. 598/84 del Consiglio, del 5 marzo 1984, che dispone, per il 1984, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 599/84 del Consiglio, del 5 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 320/84 per quanto concerne alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984, la parte provvisoria per la Comunità e la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 600/84 del Consiglio, del 5 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3746/83 che stabilisce, per il 1984, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese.

Regolamento (CEE) n. 601/84 del Consiglio, del 5 marzo 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carote, della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1984).

Regolamento (CEE) n. 602/84 della commissione, dell'8 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 603/84 della commissione, dell'8 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 604/84 della commissione, dell'8 marzo 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 605/84 della commissione, del 6 marzo 1984, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili (categoria 100) originari della Cecoslovacchia.

Regolamento (CEE) n. 606/84 della commissione, dell'8 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 368/77 per quanto concerne l'importo della cauzione di gara per la vendita di latte scremato in polvere.

Regolamento (CEE) n. 607/84 della commissione, dell'8 marzo 1984, relativo a varie forniture di cereali e di riso alle Organizzazioni governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 608/84 della commissione, dell'8 marzo 1984, relativo alla fornitura di semolino di granturco all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 609/84 della commissione, dell'8 marzo 1984, relativo alla fornitura di frumento duro alla Somalia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 610/84 della commissione, dell'8 marzo 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 611/84 della commissione, dell'8 marzo 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 612/84 della commissione, dell'8 marzo 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 613/84 della commissione, dell'8 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 614/84 della commissione, dell'8 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 615/84 della commissione, dell'8 marzo 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 616/84 della commissione, dell'8 marzo 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 617/84 della commissione, dell'8 marzo 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Publicati nel n. L 67 *del* 9 *marzo* 1984.

(63/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in San José (California)

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1984 la sig.ra Mirella Alterocca Hemp, vice console onorario in San José, California (U.S.A.), con circoscrizione la Contea di Santa Clara, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stata incaricata di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Francisco, California (U.S.A.);

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(976)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura albanese.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:

psicologia.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di economia e commercio:

geografia economica (biennale);
sociologia economica;
economia politica (biennale);
politica economica e finanziaria.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale medica e metodologia clinica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di giurisprudenza:

procedura penale.

Facoltà di lettere e filosofia:

filosofia morale;
pedagogia;
letteratura greca.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:

progettazione ambientale.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di farmacia:

biologia generale;
esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.

Facoltà di giurisprudenza:

diritto processuale civile.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica organica;
preparazione di esperienze didattiche.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria I (biennio di ingegneria).

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto romano;
storia del diritto romano;
economia politica;
diritto ecclesiastico;
diritto processuale civile;
politica economica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di agraria:

fisiopatologia vegetale.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Urbanistica.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia delle chiese cristiane.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1424)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. C.P. meccanica, in Ancarano

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 30.256.000 dovuto dalla S.r.l. C.P. meccanica, in Ancarano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Teramo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(928)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Lavanderia Pacifico, in Pontecagnano

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 6.844.000 dovuto dalla S.r.l. Lavanderia Pacifico, in Pontecagnano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Salerno è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(929)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Spadaccini confezioni, in Chieti

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 32.084.000 dovuto dalla S.r.l. Spadaccini confezioni, in Chieti, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Chieti è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(930)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. C.E.I. confezioni, in Grumo Nevano

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 43.099.000 dovuto dalla S.r.l. C.E.I. confezioni, in Grumo Nevano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1298)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cascina.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 14/705, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cascina è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.405.959.296, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.476.848.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. S.E.A.C. - Società esercizi abbigliamento confezioni. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pisa darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1034)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Alessandria.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 14/702, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Alessandria è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.674.531.061, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 10.006.755.337, iscritto a ruolo a nome del sig. Passalacqua Giorgio. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1035)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Curinga.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 14/113, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Curinga è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge

28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di lire 157.085.716, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 167.909.060, iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Mobilificio Casabella e per essa Mobilificio Casabella S.r.l. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1036)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Ticineto.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 14/703, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Ticineto è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 100.222.661, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 103.857.680, iscritto a ruolo a nome del sig. Bertazzo Graziano. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1032)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Vignale Monferrato.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 14/704, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Vignale Monferrato è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 77.998.649, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 81.037.560, iscritto a ruolo a nome della ditta C.A.B. S.r.l. e del sig. Accornero Ernesto. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1033)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Novate Milanese.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 14/201, al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Novate Milanese è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 547.533.221 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 591.083.560 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Petrol Gamma Italia. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1037)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Modena.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 14/308, al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Modena è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 18.471.984.596, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 18.852.811.380, iscritto a ruolo a nome delle ditte Stabellini Luigi Paolo, Eximport S.r.l. e Edil Scavi S.r.l. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Modena darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1038)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Montoro Superiore.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 14/315, al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Montoro Superiore è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 42.885.770, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 45.048.000, iscritto a ruolo a nome del signor Barbarisi Francesco. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1039)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1983 il dott. Giovanni Maria Deiana, primo dirigente, è stato nominato componente la commissione elettorale circoscrizionale ubicata presso la Direzione provinciale del tesoro di Cagliari, in sostituzione del direttore aggiunto di ragioneria di 1ª classe rag. Alberto Catalano.

Con altro decreto in data 24 febbraio 1984 il dott. Paolo Mele, dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato, è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale ubicata presso la ragioneria regionale dello Stato di Torino, in sostituzione del dirigente superiore dott. Domenico Ciarcià.

(1450)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacelit, con stabilimento in Volla (Napoli), è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacelit, con stabilimento in Volla (Napoli), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simiet di Roma, è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Tel. - Ceramica telese, con stabilimento in Telese (Benevento), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobil Super Management, con sede in Gambassi (Firenze) e stabilimento in Barberino Valdelsa (Firenze), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Ceramica S. Marciano di Civita Castellana (Viterbo), è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Ceramica S. Marciano di Civita Castellana (Viterbo), è prolungata al 2 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bakuer espansi, in Scarperia (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 maggio 1981 all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nova-Rico S.p.a., in Impruneta (Firenze), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Frasas di Campi Bisenzio (Firenze), è prolungata al 12 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carlo Reggiani, con sede in Tradate (Varese), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Zucculin - Eppinger - Divisione alimentare di Trieste, è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carlo Reggiani, con sede in Tradate (Varese), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Zucculin - Eppinger - Divisione alimentare di Trieste, è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Roby, con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 marzo 1981 al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Roby, con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Everest gomma, con sede in Fusignano (Ravenna), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Everest gomma, con sede in Fusignano (Ravenna), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Visea, con sede sociale e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Visea, con sede sociale e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Acerra per i lavori relativi al progetto PS 3/122 - disinquinamento del Golfo di Napoli, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 luglio 1981, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ottani meccanica di Castelfranco Emilia (Modena), è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ottani meccanica di Castelfranco Emilia (Modena), è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Acerra per i lavori relativi al progetto PS 3/122 - disinquinamento del golfo di Napoli, che ha beneficiato del decreto ministeriale 19 dicembre 1980, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeraile 28 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Acerra per i lavori relativi al progetto PS 3/122 - disinquinamento del Golfo di Napoli, che ha beneficiato del decreto ministeriale 19 dicembre 1980, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Lamezia Terme (Catanzaro) per il completamento degli stabilimenti S.I.R. che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 dicembre 1977, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Lamezia Terme (Catanzaro) per il completamento degli stabilimenti S.I.R. che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 dicembre 1977, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Lamezia Terme (Catanzaro) per il completamento degli stabilimenti S.I.R. che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 dicembre 1977, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Lamezia Terme (Catanzaro) per il completamento degli stabilimenti S.I.R. che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 dicembre 1977, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIMI, con sede in Milano e stabilimento in Ospitaletto Milanese, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIMI, con sede in Milano e stabilimento in Ospitaletto Milanese, è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ditta Milan gomma di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1981 al 27 set-

tembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Manganaro e C. di Catania, è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi elettromeccanica, con sede in Pordenone e stabilimenti in Pordenone-Comina (Treviso), Rovigo e Bologna, è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Osca di Ceprano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Osca di Ceprano (Frosinone), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Osca di Ceprano (Frosinone), è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari), è prolungata all'8 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari), è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartolibraria tiberina di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 27 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1429)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, sede in Biandronno (Varese), stabilimento di Siena, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli è prorogata al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.R.E. S.p.a. - Industrie riunite eurodomestici, in Spini di Gardolo (Trento), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli è prorogata al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, in Biandronno, frazione Cassinetta (Varese), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1982 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adica Pongo, in Lastra a Signa (Firenze), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1983 al 30 giugno 1984.

(1428)

Trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), è prolungata per un trimestre.

(1427)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 1° marzo 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria, cosmesi, accessorio, apparecchiature e prodotti per l'estetica, novità professionali per acconciatori, che avrà luogo a Bologna dal 28 aprile al 1° maggio 1984.

Con decreto 1° marzo 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Mostra mercato internazionale dell'artigianato, che avrà luogo a Firenze dal 24 aprile al 2 maggio 1984.

(1392)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione alla società « Organizzazione studi controlli aziendali - O.S.C.A. S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 1° febbraio 1984, ha revocato, su rinuncia, l'autorizzazione ad esercitare attività di revisione alla società « Organizzazione studi controlli aziendali - O.S.C.A. S.p.a. », in Milano.

(978)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di un progetto di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/77

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha proceduto alla rettifica della propria delibera del 23 settembre 1983, concernente il progetto di ristrutturazione proposto dalla Philips S.p.a., fissando la data di ultimazione del progetto al 31 dicembre 1983.

(1086)

Interventi per la riorganizzazione ed il risanamento dei comparti dell'elettronica civile e la componentistica ai sensi della legge n. 63/82.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento 1984-88, predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la riorganizzazione ed il risanamento della società Lenco Italia S.p.a. Il CIPI ha autorizzato la Rel S.p.a., nel quadro delle esigenze finanziarie, a sottoscrivere un aumento di capitale sociale per una quota pari a 2.000 milioni, in concomitanza con il versamento in contante della quota di competenza degli azionisti privati pari a 2.000 milioni di lire.

Il CIPI ha altresì autorizzato la Rel S.p.a. a concedere alla Società finanziamenti per un importo massimo di 6.000 milioni di lire.

Il CIPI ha inoltre predisposto che le modalità e i tempi di erogazione del finanziamento e del citato aumento di capitale vengano definiti dalla Finanziaria pubblica in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento.

Il CIPI ha predisposto che i lavoratori che risulteranno eccedenti al fabbisogno occupazionale della Società possano avvalersi della integrazione salariale in attesa che vengano individuate, dallo stesso CIPI su proposta del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, le iniziative opportune per un reinserimento degli stessi in attività sostitutive.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento 1984-88 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la riorganizzazione e il risanamento della società Facon S.p.a.

Il comitato ha autorizzato la Rel S.p.a. ad assumere partecipazione al capitale sociale della suddetta società per un importo pari a 200 milioni di lire.

Il CIPI ha altresì autorizzato la Rel S.p.a. a concedere finanziamenti per un importo massimo di 300 milioni di lire.

Inoltre il CIPI ha determinato che le modalità e i tempi di erogazione siano definiti dalla Finanziaria pubblica in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento.

(1087)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Restituzione della quota parte del sovrapprezzo per lo zucchero agli utilizzatori industriali. (Deliberazione 22 dicembre 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 8 e 46 del regolamento n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge n. 19 del 29 gennaio 1982, che prevede il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto citato, che demanda al C.I.P.E. il compito di stabilire i limiti e le modalità di organizzazione degli aiuti di cui sopra;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 48/1981;

Viste le proprie delibere del 22 dicembre 1982 e del 23 settembre 1983;

Vista la proposta n. A9268 del 10 settembre 1983 predisposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

L'importo della restituzione di quota parte del sovrapprezzo, a favore dello zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti trasformati destinati al mercato interno, è fissato in lire 30 al kg zucchero.

Il C.I.P. è invitato a modificare il provvedimento n. 48/81 al punto 4), lettera *d*), secondo comma, prevedendo che le ditte utilizzatrici presentino non più di una domanda per semestre relativa a tutti i quantitativi utilizzati nei mesi precedenti e sempre che tali quantitativi non siano inferiori a 300 q.li.

Il C.I.P. è incaricato di effettuare — sulla base di orientamenti di massima individuati da apposito gruppo di lavoro interministeriale che sarà costituito nell'ambito della segreteria del C.I.P.E. — un'indagine tendente a stabilire se la situazione di mercato per quanto concerne i prodotti trasformati a base di zucchero, che ebbe a determinare nel 1977 la restituzione di quota parte del sovrapprezzo agli utilizzatori industriali, sussista ancora nell'ampiezza allora rilevata, e di riferire al C.I.P.E., indicativamente, entro il mese di gennaio p.v., per eventuali ulteriori determinazioni.

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il Presidente delegato: LONGO

(933)

Erogazione all'ENEL di 850 miliardi di lire del Fondo per gli investimenti e l'occupazione. (Deliberazione 22 dicembre 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il Fondo investimenti ed occupazione;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130 ed in particolare l'art. 14;

Visti gli articoli 51 e 54 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto il programma energetico nazionale approvato dal C.I.P.E. nella seduta del 4 dicembre 1981;

Vista la nota inviata in data 10 giugno 1983 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai presidenti delle commissioni industria della Camera e del Senato;

Vista la proposta trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 7 luglio 1983;

Viste la relazione tecnica del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e le indicazioni di cui agli allegati 1 e 2;

Considerato il contributo positivo dei progetti proposti alla realizzazione del Piano energetico nazionale;

Udita la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, motivata sulla base del complesso delle istruttorie esperite;

Delibera

di approvare la proposta di erogazione di 850 miliardi di lire al fondo di dotazione dell'ENEL per la realizzazione dei progetti di cui gli allegati 1 e 2 alla presente delibera;

Raccomanda

di analizzare puntualmente la definizione dei problemi relativi alla domanda di beni e servizi indotta dalla costruzione e dall'esercizio di grandi impianti di generazione di energia elettrica, con particolare riferimento alle infrastrutture per la movimentazione del carbone.

Roma, addì 22 dicembre 1984

Il Presidente delegato: LONGO

ALLEGATO 1

FONDO INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE

INVESTIMENTI ENEL IN IMPIANTI TERMOELETTRICI DI BASE

(Valutazioni effettuate a prezzi costanti 1982)

Confronto tra i progetti proposti e l'alternativa di uso più intensivo degli impianti esistenti (1)

IMPIANTO	Potenza	Indicatori con dati di costo noti al 1° gennaio 1983 (2)					
		Risparmio risorse economiche	Risparmio esborsi valutari	Riduzione consumo petrolio	Valore At. Net. (1-1-83) VAN	Saggio Rend. Inter. SRI	Rapp. Benef./ Invest. IRA
	MW	mld/anno	mld/anno	Mtep/anno	mld	%	—
Brindisi (trasf. a carbone)	1200	116	150	1,4	1360	30	9,0
Sulcis 1° e 2° (trasf. a carbone)	456	50	60	0,5	660	62	27,0
Sulcis 3° (nuovo imp. carbone)	228	10	33	0,3	118	10	1,6
Brindisi sud (nuovo imp. carbone)	2560	133	366	3,4	1266	15	1,9
Bastida Pancarana (nuovo imp. carbone)	1280	60	183	1,7	577	10	1,7
Tavazzano ovest (nuovo imp. carbone)	600	19	89	0,8	191	8	1,4
Gioia Tauro (nuovo imp. carbone)	1560	136	366	3,4	1236	15	1,9
Montalto di Castro (nucleare)	2000	167	232	2,6	1869	13	1,8
Totale	10884	691	1479	14,1	7277	—	2,1

(1) Nel caso del progetto « nucleare » il confronto si riferisce all'alternativa della costruzione di un equivalente impianto a carbone.

(2) In questo caso il VAN misura il vantaggio attualizzato rispetto alla soluzione alternativa e l'SRI è il tasso di attualizzazione che annulla tale vantaggio.

ALLEGATO 2

FONDO INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE

INVESTIMENTI ENEL IN IMPIANTI TERMOELETTRICI DI BASE

(Valutazioni effettuate a prezzi costanti 1982)

Confronto tra i progetti proposti ed equivalenti impianti ad olio combustibile (1)

IMPIANTO	Potenza	Indicatori con dati di costo noti al 1° gennaio 1983				
		Risparmio risorse economiche	Risparmio esborsi valutari	Conten. consumo petrolio	Valore At. Net. (1-1-83) VAN	Saggio Rend. Inter. SRI
	MW	mld/anno	mld/anno	Mtep/anno	mld	%
Brindisi (trasf. a carbone)	1200	116	150	1,4	1360	30
Sulcis 1° e 2° (trasf. a carbone)	456	50	60	0,5	660	62
Sulcis 3° (nuovo imp. carbone)	228	23	33	0,3	279	32
Brindisi sud (nuovo imp. carbone)	2560	285	366	3,4	2712	38
Bastida Pancarana (nuovo imp. carbone)	1280	135	183	1,7	1304	22
Tavazzano ovest (nuovo imp. carbone)	600	56	89	0,8	562	20
Gioia Tauro (nuovo imp. carbone)	2560	287	366	3,4	2648	38
Montalto di Castro (nucleare)	2000	395	232	2,6	4440	17
Totale	10884	1347	1479	14,1	13965	—

(1) In questo caso il VAN misura il vantaggio attualizzato rispetto alla soluzione alternativa e l'SRI è il tasso di attualizzazione che annulla tale vantaggio.

(934)

Concessione mutui per il 1984 a favore investimenti degli enti locali

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983, il CIPE ha approvato la ripartizione regionale del fondo di 3.850 miliardi di lire, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, per la concessione di mutui da destinare, per il 1984, agli investimenti degli enti locali facenti parte di ciascuna regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, effettuata in base ai seguenti coefficienti:

Regioni e province autonome	Coefficienti di ripartizione
Piemonte	6.387
Valle d'Aosta	205
Lombardia	11.640
Provincia autonoma Trento	662
Provincia autonoma Bolzano	541
Veneto	6.322
Friuli-Venezia Giulia	1.869
Liguria	2.412
Emilia-Romagna	5.557
Toscana (c.n.)	5.392
Umbria	1.332
Marche (c.n.)	1.513
Lazio (c.n.)	6.170
Totale centro nord	50%
Toscana (M.)	118
Marche (M.)	624
Lazio (M.)	2.927
Abruzzo	3.297
Molise	899
Campania	12.053
Puglia	8.511
Basilicata	1.972
Calabria	4.305
Sicilia	11.016
Sardegna	4.279
Totale Mezzogiorno	50%
Totale generale	100%

Raccomanda che la Cassa depositi e prestiti nell'assegnazione dei mutui agli enti locali dia priorità alle richieste di finanziamento per il completamento di opere già avviate.

(1083)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione 8 febbraio 1984, n. 399, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa agricola « Pontaiba », Soc. coop. a r.l., in Pinzano al Tagliamento, costituita il 19 maggio 1977 per rogito notaio dott. Ermete Busso di Spilimbergo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Ciganotto, residente a S. Vito al Tagliamento, via Cesarini n. 15.

Con deliberazione 8 febbraio 1984, n. 400, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della « Cooperativa per la ricostruzione di Monteprato - Soc. coop. a r.l. », in Monteprato di Nimis, costituita il 25 agosto 1977 per rogito notaio dott. Vito Erasmo Dimita di S. Daniele del Friuli ed ha nominato commissario governativo, per la durata di sei mesi il dott. Giancamillo Tavano, residente in Udine, via Aquileia n. 11.

(979)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Arluno, Cocquio Trevisago, Erve, Valnegra, S. Zenone al Po, Laglio e Saltrio.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 17 gennaio 1984, n. 35231: comune di Arluno (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 gennaio 1980, n. 3, integrata con deliberazione della giunta municipale del 22 gennaio 1980, n. 1, ratificata con deliberazione consiliare 11 aprile 1980, n. 81 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 4 gennaio 1982, numero 1);

deliberazione 17 gennaio 1984, n. 35232: comune di Cocquio Trevisago (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 novembre 1981, n. 103, integrata con delibera della giunta municipale 16 febbraio 1982, n. 11, ratificata con deliberazione del consiglio comunale 17 marzo 1982, n. 32 e al quale sono state presentate osservazioni come da delibera consiliare 13 novembre 1983, n. 119);

deliberazione 17 gennaio 1984, n. 35228: comune di Erve (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 13 luglio 1979, n. 45 e al quale sono state presentate osservazioni come da delibere consiliari 16 febbraio 1980, n. 15 e 16 ottobre 1983, n. 47);

deliberazione 17 gennaio 1984, n. 35229: comune di Valnegra (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 28 novembre 1981, n. 42 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 29 maggio 1982, n. 21);

deliberazione 17 gennaio 1984, n. 35233: comune di S. Zenone al Po (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 31 gennaio 1982, n. 147 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 11 giugno 1982, n. 169);

deliberazione 17 gennaio 1984, n. 35230: comune di Laglio (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 17 luglio 1981, n. 36 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 29 dicembre 1981, n. 73);

deliberazione 17 gennaio 1984, n. 35234: comune di Saltrio (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 settembre 1982, n. 68 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare).

(1377)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Soresina, Isolato, Robbiate e Mozzate

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 17 gennaio 1984, n. 35246: comune di Soresina (Cremona) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 marzo 1980, n. 98);

deliberazione 17 gennaio 1984, n. 35249: comune di Isolato (ora Madesimo) (Sondrio) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 agosto 1980, n. 94);

deliberazione 17 gennaio 1984, n. 35245: comune di Robbiate (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 gennaio 1983, n. 2).

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 11 gennaio 1984, n. 1306 URB: comune di Mozzate (Como).

(1378)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Brescia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 14 aprile 1983 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Brescia;

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1983 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreo del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Brescia, nell'ordine appresso indicato:

1)	Circosta Lorenzo	punti	104,267	su 132
2)	Pompeo Luigi	»	100,450	»
3)	Porcile Luciano	»	100,000	»
4)	Fiora Sergio	»	97,765	»
5)	Amorese Arturo	»	97,232	»
6)	Chindamo Giuseppe	»	96,570	»
7)	Summo Vito	»	91,923	»
8)	Pesente Elio	»	91,236	»
9)	Bruatto Giorgio	»	91,198	»
10)	Patriarca Emilio	»	90,933	»
11)	Stabili Franco	»	90,880	»
12)	Gambassi Enrico	»	90,543	»
13)	Deyana Luca	»	90,233	»
14)	Recchia Ezio	»	90,177	»
15)	Torella Michele	»	87,773	»
16)	De Felice Renato	»	87,560	»
17)	Girardi Filippo (ammesso con riserva)	»	87,489	»
18)	Nasuti Antonio	»	84,966	»
19)	Carlomagno Michele	»	84,732	»
20)	Bova Antonio	»	84,400	»
21)	Catalano Giovanni	»	83,887	»
22)	Domina Mariano	»	83,686	»
23)	Galatro Vittorio	»	83,268	»
24)	Castellaneta Nicola	»	83,234	»
25)	Marcucci Pasquale	»	83,220	»
26)	Caleffi Esterino	»	82,721	»
27)	Di Caprio Salvatore	»	82,366	»
28)	Previtera Antonio	»	85,318	»
29)	Ciraulo Giorgio	»	85,275	»
30)	Gianfranchi Cleto Rug.	»	85,204	»
31)	Gagliardi Giovanni	»	82,000	»
32)	Bruni Ugo	»	81,859	»
33)	Aprile Maria	punti	81,527	su 132
34)	Scorza Saverio	»	81,446	»
35)	Brun Flavio	»	81,146	»
36)	Nitti Gabriele	»	80,905	»
37)	Frisi Doro	»	80,566	»
38)	Coniglione Sebastiano	»	80,545	»
39)	Bossi Giuseppe	»	80,032	»
40)	Campagnari Gustavo	»	79,897	»
41)	Caccavale Antonio	»	79,269	»
42)	Liotta Calogero	»	79,199	»
43)	Muriana Giuseppe	»	79,072	»
44)	Di Gregorio Filippo	»	78,132	»
45)	Zaffanella Aldo	»	77,538	»
46)	Licata Giovanni A.	»	77,466	»
47)	Magoni Beniamino	»	76,349	»
48)	Luchetti Loreto	»	76,033	»
49)	Barbieri Leonida	»	75,632	»
50)	Patriarca Mario	»	75,520	»
51)	Giordano Giovanni	»	74,965	»
52)	Manoli Placido	»	73,426	»
53)	Pipia Giuseppe	»	73,111	»
54)	Re Giovanni	»	72,696	»
55)	Scalzo Guido	»	72,250	»
56)	Di Turi Domenico	»	72,109	»
57)	Strianese Eugenio	»	71,743	»
58)	Ugolotti Enrico	»	70,751	»
59)	Carabini Nazario	»	70,600	»
60)	Costardi Felice	»	70,349	»
61)	Giorgi Ruggero	»	68,545	»
62)	Cozzolino Antonio	»	67,933	»
63)	Lucchetti Silvio	»	67,898	»
64)	D'Apolito Vincenzo	»	67,711	»
65)	Lo Savio Giovanni	»	66,736	»
66)	Nitti Nicola	»	65,827	»
67)	Mabizanetti Luigi	»	65,676	»
68)	Messina Baldassare	»	65,590	»
69)	Monca Luigi	»	64,960	»
70)	Bernardo Mario	»	63,832	»
71)	Longo Libero B.	»	63,600	»
72)	Caltagirone Raimondo	»	63,522	»
73)	Berruti Carlo	»	52,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(1303)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 76 del 16 marzo 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda municipale gas di Garbagnate Milanese: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore tecnico amministrativo.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227